

Roma 27/05/2015

**Oggetto: Comunicato ufficiale.
Analisi ed interpretazione Decreto n. 60 del 24/03/2015.**

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24/03/2015 n. 60, il Comitato Tecnico di AME, in attesa dell'uscita di eventuali circolari esplicative, si è riunito per analizzare le novità introdotte che si possono riassumere in sintesi:

- 1) Il decreto riguarda le modalità di controllo **dei soli contatori MID (come oggetto singolo)**, dopo la loro messa in servizio;
- 2) Le scadenze dell'allegato riguardano esclusivamente **i controlli sui soli contatori (come oggetto singolo)**;
- 3) La taratura periodica richiesta dall'Ufficio delle Dogane e dal GSE e da Terna invece riguarda l'intero sistema di misura e pertanto **NULLA è variato rispetto alle scadenze triennali**;
- 4) Questo decreto riguarda **dei controlli NUOVI da fare sui soli contatori, in aggiunta a quelli già esistenti**, infatti viene specificato che saranno adottate opportune intese fra gli organi competenti per evitare duplicazioni.

Di seguito si riporta una analisi su alcuni punti di interesse del Decreto:

Art. 1

Vista la circolare 23 maggio 2011, emessa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane, relativa ai controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali;

Commento

Si tratta dei "visti"; si attesta esplicitamente che il contenuto della circolare resta valido anche in vigenza del DM in oggetto.

Art. 2 (Definizioni)

m) «contrassegno» l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica

q) «organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica dei contatori a seguito della presentazione a Unioncamere della S.C.I.A., conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni - e future revisioni o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - e future revisioni, come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che



certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni

r) «officina elettrica», l'officina come definita all'articolo 54 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

s) «laboratori accreditati ai fini fiscali» i laboratori accreditati secondo il documento ACCREDIA DT-01-DT che effettuano taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale;

Commento

Si riconosce la distinta figura dei laboratori accreditati ai fini fiscali. Con la menzione dei “sistemi di misura”, si va a riconoscere una più ampia pertinenza rispetto ai soli contatori oggetto del DM, così come l'indicazione del “contrassegno” segna una netta differenziazione rispetto ai certificati.

Art. 3 (Controlli successivi)

3. Mediante accordi procedurali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verifica periodica.

Commento

L'articolo riguarda sia la verifica periodica che i controlli casuali.

Si attesta l'esistenza di “rispettivi interventi”, ossia la distinzione e la perdurante sussistenza di quelli di competenza, tra gli altri, dell'Agenzia delle Dogane.

Il passaggio sulle duplicazioni è da interpretare nel senso che il controllo più impegnativo (nel caso, quello sul più ampio “sistema di misura”) può, previ accordi, esonerare da quello meno impegnativo (sul solo contatore), e non certo il contrario. È sempre il controllo più esigente a prevalere, in caso di duplicazione.

Art. 4 (Criteri)

4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica dota il contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Nel caso in cui un contatore elettrico è stato sottoposto alla verifica periodica, il titolare di detto contatore esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa del supporto elettronico dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale, che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito positivo della verifica periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

7. La verifica periodica può essere effettuata, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9,



sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.

Commento

Si riportano i criteri per la verifica periodica. Nella parte di articolo qui non riportata, ci sono indicazioni sugli errori massimi tollerati.

Art. 5 (Criteri per i controlli casuali)

1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicità e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, **sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.**

4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Commento

Salienti l'attribuzione della titolarità dei controlli casuali e l'aumento dell'errore massimo tollerato.

Art. 6 (Soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica)

1. La verifica periodica dei contatori è effettuata da organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

2. I laboratori accreditati per i fini fiscali, oltre ai controlli di natura tributaria, possono effettuare anche le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita S.C.I.A. A Unioncamere.

Commento

Importante quell'“oltre”, che sta a ribadire la perdurante convivenza dei due regimi di verifica diversi.

Art. 7 (Soggetti incaricati dei controlli casuali)

1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio.

3. I contatori possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Commento

Si rimarca che l'Agenzia delle Dogane conserva una autonoma iniziativa di controllo metrologico casuale anche quando il nuovo regime sarà completamente in vigore, il che ribadisce la permanenza del suo ruolo nel proprio ambito di competenza.

Art. 8 (Generalità)

4. L'esito della verifica periodica è attestato mediante l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Il contrassegno dell'esito negativo è rimosso, dopo la riparazione, a seguito della richiesta di una nuova verifica periodica. Nel caso in cui il contrassegno dell'esito della verifica non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, l'esito è attestato solo sul libretto metrologico.

6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i fini fiscali secondo le periodicità previste all'Allegato I.

Commento

Si conferma che il “contrassegno” è cosa diversa dal certificato.

*Il comma 6 contiene il passaggio più facilmente equivocabile dell'intero DM: esso va interpretato alla luce delle disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 3 e in fondo al comma 1 dell'articolo 9. La combinazione di esse significa che, fino a quando non saranno stipulati gli accordi procedurali per evitare la duplicazione di controlli, valgono le procedure dell'Agenzia delle Dogane; dopo, i citati “accordi” dovranno evitare duplicazioni sugli impianti dove la verifica del contatore, **nell'ambito di quella sul più ampio sistema di misura**, sia già avvenuta da un tempo più breve degli intervalli previsti nell'allegato I, e non certo dilatare la periodicità né ledere l'integrità delle verifiche fiscali sul sistema di misura..*

Art. 9 (Procedure per la verifica periodica)

1. Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi apposti dall'installatore. **Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verifica periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica CE della pertinente norma armonizzata o, in sua assenza, delle relative raccomandazioni OIML.** Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto **nonché, presso le officine elettriche, le eventuali procedure previste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

2. Gli strumenti di misura utilizzati nella verifica periodica devono essere in grado di consentire l'esecuzione della verifica con un'incertezza estesa, corrispondente ad un livello di fiducia del 95%, non superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di verifica che si esegue per ogni punto di misura previsto. 3. Gli strumenti di misura utilizzati dall'organismo per le verifiche e i controlli devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un Istituto Metrologico Nazionale o da laboratori di taratura accreditati, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti di misura sono destinati a misurare, da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o da enti firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC. Tale certificazione è ripetuta almeno annualmente. Le incertezze riportate nel certificato dovranno essere almeno 3 volte migliori delle incertezze d'uso dello strumento di misura oggetto della taratura.

Commento

Fino a una definizione puntuale degli “accordi procedurali” di cui all'art. 3 comma 3, per le officine elettriche fa testo (unilateralmente) quanto stabilito dall'Agenzia delle Dogane.



Art. 20 (Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli articoli **8** e 12, sono differiti rispettivamente di **18 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di 6 mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.

Commento

Gli obblighi relativi alla verifica periodica dei contatori (e non già dei sistemi di misura, ai fini fiscali) saranno effettivi a partire dal 29 novembre 2016.